



Corte dei Conti

SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA
UFFICIO III

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. R07A



DOC. INTERNO N.23727923 del 30/05/2012

Controlli ex art. 1, comma 166 e ss. L.F. 2006 - Grave crisi finanziaria e anomalie gestionali - Comune di Cefalù (PA)

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 266/2005 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali di trasmettere alla Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

In considerazione di ciò il Presidente della Sezione regionale del controllo per la Regione siciliana, con nota del 4 agosto 2011, ha comunicato al Sindaco e all'Organo di revisione, l'approvazione della deliberazione di questa Sezione di controllo n. 130/2011/INPR del 28 luglio 2011, avente ad oggetto: "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e sul rendiconto 2010", ai fini della compilazione dei questionari e della loro trasmissione entro 30 giorni dall'approvazione dei documenti contabili.

Questa Sezione, con deliberazioni n.148/2010 e n.128/2011, ha invitato l'Ente a riapprovare i rendiconti 2008 e 2009, previa revisione straordinaria dei residui attivi, ma ad oggi, né l'Ente né i Commissari *ad acta* hanno provveduto a quanto richiesto.

Dall'analisi dei dati relativi ai rendiconti 2008 e 2009 e riguardanti anche gli esercizi successivi, è stata rilevata la presenza di numerose criticità che, vista la situazione complessiva della gestione finanziaria dell'Ente e le verifiche finora effettuate, che non sono di certo esaustive anche in relazione al fatto che l'istruttoria, si è concentrata solo su alcuni elementi, indicativi di una sicura situazione di grave squilibrio finanziario.

In sintesi, gli elementi principali evidenziati sono i seguenti:

1. presenza, in bilancio, di un'elevata consistenza di residui attivi di parte corrente vetusti e difficilmente riscuotibili, una parte consistente dei quali (oltre 7 milioni di euro) risulta anche priva delle dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 179 del TUEL. Il mantenimento in

contabilità di tali residui determina, quindi, l'alterazione dell'effettiva situazione finanziaria dell'Ente;

2. mancata adozione delle misure correttive a seguito dell'adozione della deliberazione di questa Sezione n.148/2010 che prevedeva, tra l'altro, la rapprovazione del rendiconto 2008;

3. mancata adozione delle misure correttive a seguito dell'adozione della deliberazione di questa Sezione n.128/2011 che prevedeva la rapprovazione dei rendiconti 2008 e 2009;

4. inattendibilità dei risultati di amministrazione degli esercizi 2008 e 2009, indicati dall'anomala e consistente presenza di residui attivi;

5. mancata approvazione, ad oggi, del rendiconto dell'esercizio finanziario 2010;

6. mancata approvazione, ad oggi, del bilancio di previsione 2011;

7. mancato rispetto dei limiti previsti dall'art.163 del TUEL che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria del bilancio (per il 2011 coincidente con l'intero anno solare);

8. *sfondamento* di numerosi capitoli di spesa 2011 per un importo complessivo di oltre 385.000,00; detti *sfondamenti*, pur rientranti nei limiti degli stanziamenti assai del bilancio di previsione 2010, denotano, riguardo allo schema di bilancio 2011, una sostituzione delle previsioni di spesa rispetto alla reale situazione dell'Ente;

9. presenza di debiti fuori bilancio per oltre 10 milioni di euro, buona parte dei quali maturati da diversi anni, senza che l'Ente sia stato nelle condizioni di finanziarli, se non in minima parte;

10. presenza di numerosi pignoramenti ed azioni esecutive;

11. mancato rispetto dell'art.191, comma 5, del TUEL il quale pone in capo agli enti locali il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, in presenza di debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati validamente adottati i provvedimenti per il loro ripiano (art.193 del TUEL);

12. reiterato utilizzo (oltre 5 anni), di anticipazioni di cassa che, alla data del 31/12/2011, ammontava ad euro 4.128.754,31, con un significativo e costante incremento rispetto ai periodi precedenti;

13. presenza di un consistente ammontare di debiti contratti prevalentemente con la Cassa depositi e prestiti (9.664.021,54 euro alla data del 31/12/2010);

14. necessità di verificare il rispetto dei vincoli del patto di stabilità per gli anni 2008-2009 e 2010, alla luce delle rettifiche contabili e delle nuove risultanze dei rendiconti che dovranno essere rapprovati;

15. sussistenza delle condizioni di ente strutturalmente deficitario per l'esercizio 2009 avendo superato almeno cinque dei dieci parametri previsti dal D.M. 24/9/2009, con necessità di effettuare le medesime verifiche anche per l'esercizio 2010, alla luce delle risultanze dello schema di rendiconto, oggetto di approvazione con delibera di G.M. n.92 del 19/05/2011;

16. mancata e/o irregolare erogazione dei più elementari servizi a favore della cittadinanza: esempio eloquente è rappresentato dal mancato pagamento, per diversi anni, dei buoni libro alle famiglie degli studenti, nonostante l'Ente avesse ricevuto le relative somme a specifica destinazione.

Data la complessità della situazione economico-finanziaria e gestionale del Comune di Cefalù ed il lasso di tempo preso in esame, che interessa diversi esercizi, si è ritenuto opportuno elaborare analitica relazione che si allega alla presente.

Il Magistrato Istruttore

(Dott. Paolo Bertozzi)

